

Repertorio n. 3246

COMUNE DI PANDINO

PROVINCIA DI CREMONA

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: Bando Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi Storici secondo i criteri della d.g.r. 3945/2020.

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER LA PARTE NON SERVITA NEL CASTELLO VISCONTEO COFINANZIATO DAL COMUNE DI PANDINO E DA REGIONE LOMBARDIA MEDIANTE BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI". (CUP G57H21023860006 - CIG 9572901FCC)

L'anno DUEMILAVENTITRE il mese MARZO il giorno SEI nella residenza comunale con sede in Pandino (CR), Via Castello n. 15.

Avanti a me Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE, Segretario Comunale del Comune di Pandino (CR), nato a Reggio Calabria (RC) il 17/01/1961, abilitato a rogare gli atti di cui è parte l'Ente, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D. Lgs.n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e/o integrazioni, sono comparsi i signori:

1) geom. TONETTI TERSILIO, nato a Pieve Fissiraga (Mi) il 14/07/1956 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del "Comune di Pandino" con sede in Pandino (CR), Via Castello n. 15, (P.I./Codice Fiscale 00135350197) in virtù dei poteri attribuiti

con decreto sindacale n. 16/2022, depositato agli atti, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Urbanistica, Ambiente, Suap, Promozione Culturale e Turismo ed Area Opere Pubbliche di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ente appaltante";

2) Cristina Sangati nata a Padova il 18-06-1975 (C.F. SNGCST75H58G224C), residente a Padova Via M. Buonarroti n. 235, in qualità di direttore tecnico con procura speciale dell'IMPRESA AR ARTE E RESTAURO SRL con sede in Piazza Garibaldi n. 8, 35122 Padova (PD) (P.IVA 04733910287) di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto.

PREMESSO che:

- è stata presentata richiesta sul portale Bandi On Line di Regione Lombardia la domanda ID 2720365 volta all'accesso al Bando Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi Storici secondo i criteri della D.G.R. 3945/2020;

- la domanda di cui sopra è stata ammessa al Bando e le opere oggetto del presente contratto finanziate da Regione Lombardia per una quota parte pari a € 682.730,19, come da allegato B alla Dduo 14716 del 02.11.21;

- la somma necessaria a co-finanziare la quota di lavori eccedente la somma di cui sopra sarà a carico del Comune di Pandino;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 32 del 01/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva a contrarre e acquisire impegno di spesa per incarico di Progettazione Esecutiva CSP e CSE,

Direzione Lavori per nuovo impianto di riscaldamento all'interno del Castello Visconteo di Pandino (CUP G57H21023860006-CIG 899811790B);

- con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n.533 del 23/12/2022 si provvedeva a contrarre e un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti posizione di € 541.639,77 per lavori "realizzazione riscaldamento parte non servita del castello (CUP G57H21023860006)";

- il Comune di Pandino ha avanzato richiesta di Prestito Flessibile in data 14.12.22 (posizione 6215563) alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a, e che tale prestito è stato deliberato in data 28.12.22 per una somma complessiva pari a 541.639,77 €;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per interventi di realizzazione riscaldamento per la parte non servita nel Castello Visconteo;

- che con determinazione n. 31 del 01/02/2023 sono stati affidati i lavori di cui sopra (CUP G57H21023860006 - CIG 9572901FCC) all'ATI AR Arte e Restauro – Scaroni Fausto Angelo, con sede in Piazza Garibaldi n. 8 - 35122 Padova (PD) P.IVA 04733910287 (AR Arte e Restauro s.r.l.) e con sede in via T. Baresani n. 11, Brescia (BS) P.IVA 04234290981 (Scaroni Fausto Angelo s.r.l.), per un importo di € 811.147,99 oltre IVA comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 10.375,96 oltre IVA.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1) Oggetto del contratto

1) L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa.

2) L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del D. Lgs 50/2016.

Articolo 2) Ammontare del contratto

1) L'importo contrattuale ammonta ad euro 811.147,99 (in lettere ottocentoundicimilacentoquarantasetteeuroenovanovecentesimi) oltre IVA.

2) Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, lett. d) e e) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito D. Lgs. 50/2016).

Articolo 3) Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e comunque ai fini del presente atto, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Pandino, all'indirizzo Via Castello, 15 presso il Municipio.

2) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento dei lavori compilati dal direttore dei lavori; per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi dall'appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si procederà come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3) Nei casi in cui l'appaltatore non conduca personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui all'art. 26 Capitolato Speciale Appalto.

4) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 4) Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria numero 1238406792 in data 21.02.23 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia di Padova De Amicis - 1238 per l'importo di € 40.558,00.

2) La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3) L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dell'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 5) Responsabilità verso terzi e assicurazione

1) L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2) L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016, a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di

cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza numero 1957492 in data 15.02.23 rilasciata dalla società REVO INSURANCE S.P.A. agenzia/filiale n. 075 PD San Marco - Padova per un massimale di euro 1.000.000,00.

Articolo 6) Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1) L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, 2° periodo del DLgs 50/2016.

2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del DLgs 50/2016.

3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4) L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5) Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del DLgs 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'ente appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6) In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DL 210/02 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l'appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva, rilasciata da Inail in data 24/10/2022 numero protocollo INAIL_35195226 e che la Stazione Appaltante ha provveduto a scaricare certificazione relativa alla regolarità contributiva aggiornata in data 21/02/2023 numero protocollo INAIL_36949043.

Articolo 7) Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1) L'appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante:

a) DURC;

b) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

c) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del DLgs 81/2008.

2) Il piano di sicurezza e coordinamento o/e il piano operativo di sicurezza

depositati agli atti comunali, formano parte integrante del presente contratto

d'appalto pur non essendo materialmente allegati allo stesso.

3) L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 8) Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1) I lavori devono essere iniziati entro il 25/02/2023, al fine di adempiere a quanto stabilito dal Bando Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Borghi Storici.

2) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (*centoventi*) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Articolo 9) Penale per ritardi

1) In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2) La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto

in danno dell'appaltatore.

3) La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Articolo 10) Sospensioni e riprese dei lavori

1) È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni metereologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2) È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

3) Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 11) Contabilizzazione dei lavori

1) La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2) La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto.

3) I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 12) Oneri a carico dell'appaltatore

1) Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal DLgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'appaltatore, le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2) L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Articolo 13) Variazioni al progetto e al corrispettivo

1) Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.

2) I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art.106 del DLgs 50/2016.

Articolo 14) Invariabilità del corrispettivo

1) Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.1664, primo comma, del codice civile.

2) Ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

3) Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7, del DLgs

50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Articolo 15) Pagamenti

1) La stazione appaltante potrà erogare all'appaltatore l'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del DLgs 50/2016.

2) All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento mensili con pagamento a 30 gg dall'emissione della fattura, come indicato nell'art. 23 del CSA.

3) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 15 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4) Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

5) Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, e comunque nel rispetto delle tempistiche previste da Cassa Depositi e Prestiti per l'erogazione della corrispondente quota del prestito richiamato nelle premesse e da Regione Lombardia per l'erogazione della quota di finanziamento.

6) Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 16) Ritardo nei pagamenti

1) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Contratto di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2) Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cremona.

Articolo 17) Subappalto

1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2) Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3) Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 18) Adempimenti in materia antimafia

È stata effettuata in data 28.02.23, con esito positivo, la verifica della white list della Prefettura di Padova, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 6 settembre

2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche ed integrazioni che a carico della sopracitata ditta e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Articolo 19) Risoluzione del contratto

1) L’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.

2) Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3) Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 20) Collaudo e manutenzione

1) Il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) deve essere emesso entro i termini indicati dal Capitolato Speciale d’Appalto.

2) L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3) Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad

approvazione.

4) Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5) L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 21) Controversie

1) Qualora il responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili e non manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d'opera, la procedura prevista all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2) Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3) Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista nel Capitolato speciale d'appalto.

4) In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cremona.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22) Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 23) Documenti contrattuali

1) Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati progettuali;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008.

Articolo 24) Spese di contratto, trattamento fiscale, privacy, codice dipendenti, richiami a normativa vigente

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3) L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'ente appaltante.

4) L'Amministrazione è Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi

D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali

“e .s.m.i. e ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (“GDPR”) e informa

l’Appaltatore, qui interessato, che tratterà i dati contenuti nel presente

contratto, esclusivamente per lo svolgimento dei lavori e per l’assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia con le modalità

e per le finalità indicate sul sito istituzionale al seguente link:

<https://www.comune.pandino.cr.it/privacy-0>.

Con la sottoscrizione del presente contratto l’interessato esprime consenso al

trattamento dei dati e alla comunicazione ai sensi degli artt. 23 e 25 del citato

codice.

5) L’imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del

D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I) per

l’importo di € 45,00.

6) L’appaltatore si obbliga nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del

“Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R.

N.62/2013, così come adottato dal Comune di Pandino con deliberazione

della Giunta Comunale n. 23 del 31/01/2014 recante l’approvazione ai sensi

del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici”.

Ai sensi dell’art. 2, tutto il personale della ditta dovrà mantenere un

comportamento conforme a quanto indicato nel sopra citato codice.

La violazione del codice di comportamento è causa di risoluzione del

presente contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la

stessa sia ritenuta grave.

7) Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano

le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

Richiesto io Segretario Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza mediante strumenti informatici su numero diciassette facciate intere e parte della diciottesima fin qui a video, dandone lettura alle Parti, le quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

Attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in approvazione dell'art.25 comma 2 del D. Lgs. N.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Appongo quindi, in presenza delle Parti, la mia firma digitale.

Il Rappresentante dell'ente appaltante: Geom. Tersilio Tonetti *firmato digitalmente*

L'Appaltatore: Dott.ssa Cristina Sangati direttore tecnico con procura speciale dell'IMPRESA AR ARTE E RESTAURO SRL *firmato digitalmente*

Il Segretario Rogante: Dott. Enrico Antonio Cameriere *firmato digitalmente*